

IL DIRIGENTE

VISTI

- a. il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”, parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A. contenuta nel D.Lgs n. 59/05;
- b. l’art. 3, comma 3-bis, D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii., ai sensi del quale sono a carico del gestore le spese occorrenti per i rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all’istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli;
- c. il D.M. 24 aprile 2008 e il D.M. n. 58 del 06/03/2017, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs 18 febbraio 2005, n. 59, vigente fino alla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all’art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 152/06, ss.mm.ii.;
- d. il regolamento n. 12, “Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, approvato con DGR 22 ottobre 2011, n. 612, ss.mm.ii.;
- e. la DGR 10 settembre 2012, n. 478 ss.mm.ii., che attribuisce la competenza in materia di A.I.A. alle UU.OO.DD. provinciali “Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti” della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema;
- f. il D.D. n. 925 del 06/12/2016 della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema - U.O.D.13 che ha aggiornato le linee guida A.I.A.;
- g. il D.D. n. 508 del 18/10/2017 della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema con cui si prorogano fino al 31/12/2019 le convenzioni stipulate dalla Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema con l’Università degli Studi del Sannio, la Seconda Università degli Studi di Napoli e l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” per assistenza tecnica nelle istruttorie A.I.A.;
- h. il D.D. n. 65 del 31/03/2017 e s.m.i.;
- i. il D.D. n. 107 del 26/07/2018.

PREMESSO

- a. che con D.D. n. 65 del 31/03/2017 e s.m.i., che integralmente si richiama, è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla società “Ital Ambiente s.r.l.” per l’impianto IPPC 5.3.a - 5.3.b e 5.5 sito in Acerra (NA) - Zona ASI, localita' Pantano;
- b. che con D.D. n. 107 del 26/07/2018, la suddetta autorizzazione è stata volturata alla società Ambiente Italia s.r.l.;
- c. che la società “Ambiente Italia s.r.l.” ha presentato istanza di modifica non sostanziale per l’impianto di cui al punto a., acquisita agli atti con prot. 321353 del 22/05/2019 e successivamente integrata, con nota acquisita al prot. 415161 del 01/07/2019;
- d. che a titolo di tariffa istruttoria, richiesta dagli artt. 2 e 5 del DM 24/04/2008 e dovuta a pena di irricevibilità dell’istanza, la società ha versato alla Regione Campania, a mezzo bonifico, la somma di € 2.000, trasmettendo la relativa ricevuta in allegato all’istanza di modifica. Tale importo dovrà eventualmente essere integrato, ai sensi del D.M. n. 58 del 06/03/2017, a pena di decadenza del presente provvedimento;

RILEVATO che la richiesta di modifica da ultimo citata riguarda l’integrazione delle attività D13, D14 e D15 per il codice CER 19.12.12, già autorizzato in modalità R3, R12 e R13, al fine di garantire l’operatività anche nei casi in cui il rifiuto all’origine non sia del tutto recuperabile.

CONSIDERATO

- a. che le operazioni aggiuntive richieste per il codice CER 19.12.12 sono già autorizzate per altri codici CER e sono pertanto riconducibili ad attività già effettuate dalla società nell'impianto autorizzato che, pertanto non necessita di alcuna modifica;
- b. che la modifica richiesta non comporta alcun incremento dei quantitativi autorizzati, in quanto rientra nel limite già previsto per la linea 4b
- c. che la modifica richiesta, alla luce della relazione tecnico ambientale presentata dalla società, dell'istruttoria svolta e della comunicazione a firma del prof. Raffaele Cioffi dell' Università degli Studi di Napoli "Parthenope", acquisita agli atti con prot. n. 501610 del 09/08/2019, è da ritenersi ammissibile ed è da considerare modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'autorizzazione.

RITENUTO di autorizzare, conformemente alle risultanze istruttorie e per quanto considerato, alla società "Ambiente Italia s.r.l." la modifica non sostanziale dell' Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata, con D.D. n. 65 del 31/03/2017 e s.m.i. alla società "Ital Ambiente s.r.l." e successivamente volturata alla società "Ambiente Italia s.r.l." con D.D. n. 107 del 26/07/2018, per l'impianto per l'impianto IPPC 5.3.a - 5.3.b e 5.5 sito in Acerra (NA) - Zona ASI, localita' Pantano, sulla base dell'istruttoria effettuata, avvalendosi del supporto tecnico dell' Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e su proposta di adozione del presente provvedimento del responsabile del procedimento, dott. Berardino Limone, che attesta che, in capo a se stesso non sussistono, ai sensi della vigente normativa in materia, situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali,

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che s'intende qui integralmente trascritto e confermato

1. **di autorizzare**, conformemente alle risultanze istruttorie e per quanto considerato, alla società "Ambiente Italia s.r.l." la modifica non sostanziale dell' Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata, con D.D. n. 65 del 31/03/2017 e s.m.i. alla società "Ital Ambiente s.r.l." e successivamente volturata alla società "Ambiente Italia s.r.l." con D.D. n. 107 del 26/07/2018, per l'impianto per l'impianto IPPC 5.3.a - 5.3.b e 5.5 sito in Acerra (NA) - Zona ASI, localita' Pantano;
2. **di precisare** che modifica da ultimo citata riguarda l'integrazione delle attività D13, D14 e D15 per il codice CER 19.12.12, già autorizzato in modalità R3, R12 e R13, al fine di garantire l'operatività anche nei casi in cui il rifiuto all'origine non sia del tutto recuperabile;
3. **di precisare** che il rapporto tecnico verificato dall'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e allegato al presente provvedimento sostituisce quello allegato ai precedenti provvedimenti autorizzativi, resta fermo il Piano di Monitoraggio e controllo che, in virtù della presente modifica, non necessita di alcuna variazione;
4. **di precisare** che la presente autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione progettuale richiamata nel D.D. n. 65 del 31/03/2017 e s.m.i., e della documentazione allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale acquisita agli atti con prot. 321353 del 22/05/2019 e successivamente integrata;
5. **di precisare** che il gestore nell'esercizio dell'impianto di cui al punto 1 dovrà rispettare tutto quanto indicato nel rapporto tecnico allegato all'istanza di modifica e al presente provvedimento, nonché adeguarlo alle prescrizioni ivi contenute, finalizzate ad assicurare un elevato livello di protezione ambientale;
6. **di precisare**, in relazione all'esercizio dell'impianto, che il gestore è responsabile unico della conformità di quanto complessivamente dichiarato in atti, sia allegati all'istanza sia successivamente integrati, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente;

7. **di precisare** che la presente autorizzazione, non esonera la Ditta, dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione e non sostituiti dall'A.I.A;

8. **di dare atto** che qualora la società intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il gestore dovrà comunicarlo a questa UOD, ai sensi dell'art. 29 nonies D. Lgs. 152/06;

9. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 2 D.Lgs. 152/06, sarà messa a disposizione del pubblico, tramite pubblicazione sul sito Web di questa UOD, la presente modifica non sostanziale di Autorizzazione Integrata Ambientale nonché aggiornamenti della stessa e i risultati del controllo delle emissioni;

10. **di dare atto** che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, è fatto obbligo al gestore di attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., nonché alle pertinenti MM.TT.DD. di settore;

11. **di notificare** il presente provvedimento alla "Ambiente Italia s.r.l." con sede legale in Napoli – Via G. Melisburgo, 4;

12. **di trasmettere** il presente provvedimento al Comune di Acerra, all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli, All'ASL NA2 Nord, all'ATO 2 Ente d'Ambito Napoli Volturno e al Consorzio ASI di Napoli;

13. **di inviare** il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al BURC per la pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica dello stesso.

Dott. Antonio Ramondo